

**ACCORDO DI COOPERAZIONE - CONVENZIONE TRA FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.P.A. E
HYDROGEA S.P.A. PER LA REGOLAMENTAZIONE DELL'INTERVENTO DI PROGETTAZIONE E
REALIZZAZIONE DI DELLE OPERE DI COMPETENZA DI HYDROGEA S.P.A. DA REALIZZAZIONE IN
CONTESTUALITÀ E/O INTERESSENZA CON FRIULI VENEZIA GIULIA STRADE S.P.A. NELL'AMBITO
DELL'INTERVENTO DI SISTEMAZIONE ED ADEGUAMENTO DALLA S.R. N. 251 ALLA S.P. "DI
AVIANO" NEI COMUNI DI SAN QUIRINO, ROVEREDO IN PIANO ED AVIANO – EXPISTA CARRI**

2° LOTTO

TRA

Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. con sede in Trieste, scala dei Cappuccini n. 1, C.F. e P.I. 01133800324, che nel seguito sarà per brevità denominata FVG Strade, la quale interviene nel presente atto nella persona del sig. Simone BORTOLOTTI in qualità di Presidente pro-tempore del Consiglio di Amministrazione della società con domicilio presso la sede sociale

E

HydroGEA S.p.A. con sede legale in Pordenone (PN), Piazzale Duca d'Aosta n. 28, P. IVA 01683140931, che nel seguito per brevità denominata HydroGEA, la quale interviene nel presente atto nella persona del dott. Renato VILLALTA in qualità di Direttore Generale della società,

PREMESSO CHE

(a) FVG Strade, ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. 111/2004 e s.m.i. e della LR. 23/2007 e s.m.i., gestisce le strade regionali di cui all'allegato "A" del citato decreto e come tale esercita i poteri equiparati all'ente proprietario della strada svolgendo attività di manutenzione ordinaria, straordinaria e realizzazione di nuove opere, a decorrere dal 01/01/2008;

(b) FVG Strade opera a favore della Regione, quale unico committente, in regime di "in house providing" e svolge attività strumentali alle funzioni della stessa in materia di viabilità e di sicurezza stradale;

(c) con deliberazione n. 2687 dd. 28.12.2017, la giunta Regionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5,

co. 10 della LR. 43/17, ha individuato gli interventi di opere pubbliche oggetto di realizzazione o gestione affidati alla Società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A., indicando (nell'elenco allegato, facente parte integrante della delibera) l'importo da corrispondere alla medesima Società per ciascun intervento. Tra gli interventi riportati, al rigo 44, vi è l'intervento denominato "PN_16_02 Sistemazione e adeguamento dalla S.R. 251 alla S.P. "di Aviano" nei Comuni di San Quirino, Roveredo in Piano ed Aviano – Ex Pista Cami 2° Lotto";

(d) in conseguenza della LR. 14/2021, la Giunta Regionale, con propria deliberazione n. 1777 dd. 19.11.2021, ha approvato l'elenco delle opere, individuate dalla precedente delibera di Giunta Regionale n. 2687 del 28.12.2017, e successive integrazioni (n. 1981 del 26.10.2018, n. 2400 del 14.12.2018, n. 1386 del 10.09.2021 e n. 1532 del 08.10.2021), che vengono trasferite agli E.D.R.. L'intervento in argomento non è riportato nell'elenco allegato alla D.G.R. 1777/2021, pertanto è rimasto di competenza di F.V.G. Strade S.p.A.;

(e) che il progetto esecutivo dell'intervento "PN_16_02 Sistemazione e adeguamento dalla S.R. 251 alla S.P. "di Aviano" nei Comuni di San Quirino, Roveredo in Piano ed Aviano – Ex Pista Cami 2° Lotto", a seguito dei pareri assunti in fase di progettazione definitiva, ha sviluppato e reso con- tieribili le previsioni progettuali e tra queste, vi è anche lo spostamento, su indicazione del ge- store (HydroGEA), di due tratti della linea di distribuzione dell'acqua potabile, nel territorio del Comune di Roveredo in Piano, in quanto interferenti con le opere da realizzare;

(f) FVG Strade, nell'ambito delle proprie funzioni e competenze, è la società a completo capitale pubblico chiamata ad effettuare interventi di realizzazione, completamento e manutenzione straordinaria di infrastrutture viarie;

(g) HydroGEA S.p.A. è la società a completo capitale pubblico individuata quale soggetto gestore del Servizio Idrico Integrato in n. 20 Comuni della ex Provincia di Pordenone, in ragione della Convenzione di Gestione stipulata con il C.A.T.O. Occidentale in data 23.12.2016;

(h) in applicazione di tale convenzione, HydroGEA ha assunto l'incarico di realizzare il piano degli

investimenti dell’ambito suddescritto e dunque delle reti di fognatura (nere e miste) e di acque-
dotto, anche in quanto dotata delle capacità e competenze professionali necessarie al conse-
guimento di tali obiettivi;

(i) è interesse di FVG Strade affidare ad HydroGEA la progettazione e la realizzazione delle opere di spostamento delle due condotte di distribuzione acqua potabile, già in gestione, interferenti con le opere di competenza della società “in house” della Regione di FVG Strade, da eseguire in contestualità e/o interessenza con le stesse gli interventi di competenza di FVG Strade in quanto risulta di interesse pubblico operare, mediante accordo di cooperazione, per evitare interferenze fra imprese, ripetizione di lavori, duplicazione di scavi e asfaltature e garantire la corretta e funzionale esecuzione delle opere, in tempi certi, e con l’obiettivo di ridurre al minimo i disagi a favore degli utenti finali di un servizio pubblico essenziale;

(j) HydroGEA ha confermato a FVG Strade la disponibilità ad assumere, alle condizioni che verranno di seguito indicate, l’incarico come di seguito disciplinato;

(k) risulta necessario disciplinare proceduralmente gli interventi di spostamento dell’infrastruttura a rete di distribuzione acqua potabile, finalizzati alla distribuzione locale di servizi di interesse pubblico, nell’ambito dei complessivi lavori di sistemazione e adeguamento della viabilità c.d. ex Pista Carri, dalla S.R. 251 alla S.P. “di Aviano” nei Comuni di San Quirino, Roveredo in Piano ed Aviano, coerentemente con l’attuale normativa che regola l’autorizzazione di tali interventi;

(l) rileva, dunque, la necessità di stipulare una convenzione per definire l’accordo di cooperazione tra FVG Strade e HydroGEA al fine di disciplinare termini, modalità e condizioni per l’affidamento a quest’ultima degli incarichi di progettazione e realizzazione delle opere sopra indicate;

(m) evidenziato che ai sensi dell’art. 7, co. 4, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., la cooperazione tra stazioni appaltanti o enti concedenti volta al perseguitamento di obiettivi di interesse comune non rientra nell’ambito di applicazione del codice quando concorrono tutte le seguenti condizioni:
- interviene esclusivamente tra due o più stazioni appaltanti o enti concedenti, anche con

	<p>competenze diverse;</p> <ul style="list-style-type: none"> - garantisce la effettiva partecipazione di tutte le parti allo svolgimento di compiti funzionali all'attività di interesse comune, in un'ottica esclusivamente collaborativa e senza alcun rapporto sinallagmatico tra prestazioni; - determina una convergenza sinergica su attività di interesse comune, pur nella eventuale diversità del fine perseguito da ciascuna amministrazione, purché l'accordo non tenda a realizzare la missione istituzionale di una sola delle amministrazioni aderenti; - le stazioni appaltanti o gli enti concedenti partecipanti svolgono sul mercato aperto meno del 20 per cento delle attività interessate dalla cooperazione. <p>(n) osservato che la presente convenzione risulta compatibile con le disposizioni del codice degli appalti in materia di affidamento di appalti di servizi e lavori pubblici, con particolare riferimento alle disposizioni di cui all'art. 7, co. 4, D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.;</p> <p>(o) le Parti intendono stipulare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., dell'art. 12, co. 4, della Direttiva 24/2014/UE, dell'art. 7, co. 4, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. edella giurisprudenza comunitaria e nazionale in materia, un accordo di cooperazione finalizzato allo svolgimento di attività di interesse comune, coerente con le finalità istituzionali di entrambi e senza il pagamento di alcun corrispettivo, eccetto il rimborso dei costi e delle spese vive;</p> <p>(p) la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, in qualità di socio unico, con nota dd. 23.09.2024, registrata dalla FVG Strade al prot. GEN-GEN-2024-45877-A in data 24.09.2024, ha, esercitando il controllo analogo, autorizzato la società Friuli Venezia Giulia Strade S.p.A. alla sottoscrizione dello schema di convenzione trasmesso in data 04.09.2024.</p> <p>(q) visto il verbale di riunione del Consiglio di Amministrazione di HydroGEA S.p.A. n. 13-2024 dd. 11.10.2024 di approvazione del testo della presente convenzione e conferimento mandato al Direttore generale di HydroGEA S.p.A., dott. Renato Villalta, alla sottoscrizione della medesima;</p> <p>TUTTO CIO' PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE</p>
--	--

Art.1 – Premesse

1.1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente accordo.

Art.2 – Oggetto dell'accordo

2.1. FVG Strade affiderà a HydroGEA la progettazione e la realizzazione delle opere di spostamento delle due condotte di distribuzione acqua potabile, già in gestione, interferenti con le opere di competenza della società "in house" della Regione, da eseguire in contestualità e/o interessenza con le opere di competenza di FVG Strade.

2.2. HydroGEA si impegna ad assumere tale incarico ed a eseguirlo secondo i termini, le condizioni e le tempistiche concordate per l'intervento e contenute nella presente convenzione, nonché alle condizioni eventualmente imposte dai provvedimenti di erogazione di finanziamento di enti terzi e comunque nel rispetto degli accordi intercorsi con FVG Strade e la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia; HydroGEA, sia per la fase di progettazione che di quella di esecuzione delle opere, potrà avvalersi di mezzi e/o risorse professionali proprie owoero ricorrere a soggetti terzi, nel pieno rispetto delle normative europee, nazionali e regionali in materia di appalti pubblici.

2.3. HydroGEA dovrà rispettare i limiti e le condizioni del quadro economico delle opere concordato con FVG Strade, impegnandosi a contenere i costi dell'opera entro tali limiti ed a fornire a FVG Strade ogni supporto ed assistenza per l'eventuale rendicontazione dei contributi concessi a finanziamento delle opere, assumendosi a suo carico ogni eventuale spesa superiore ai limiti su descritti.

Art.3 – Compiti e responsabilità di FVG Strade

3.1. Nell'ambito della presente convenzione, sono attribuiti a FVG Strade i seguenti compiti e responsabilità per quanto attiene alle opere di propria competenza:

- l'approvazione del progetto esecutivo delle opere predisposto da HydroGEA nei limiti

dell'importo convenuto tra le parti e pari a € 220.000,00 (diconsi euro duecentoventimila/00), esclusa IVA, stanziato nel quadro economico del progetto esecutivo dell'intervento “*PN_16_02 Sistemazione e adeguamento dalla S.R. 251 alla S.P. “di Aviano” nei Comuni di San Quirino, Roveredo in Piano ed Aviano – Ex Pista Cami 2° Lotto*” di competenza

di FVG Strade;

- la predisposizione e la cura degli eventuali procedimenti di esproprio e/o di occupazione temporanea di sedimi privati e/o asservimenti necessari all'esecuzione delle opere affidate ad HydroGEA;
- il rilascio di ogni autorizzazione, parere, nulla-osta e/o qualsivoglia altro provvedimento amministrativo di propria competenza necessario all'esecuzione dei lavori;
- l'ottenimento di ogni eventuale provvedimento di autorizzazione, nulla-osta, parere e/o di qualsivoglia altra natura da parte di enti terzi necessari per l'approvazione del progetto e l'esecuzione dei lavori di competenza;
- il trasferimento a HydroGEA delle risorse finanziarie, nelle forme e con le modalità che le parti stabiliscono al successivo Art. 5 della presente Convenzione, necessarie all'esecuzione dei lavori; nel caso di opere finanziate interamente o parzialmente con contributi di soggetti pubblici terzi FVG Strade provvederà a richiedere all'ente interessato l'autorizzazione per il trasferimento delle risorse finanziarie a HydroGEA, nell'intesa che tali movimenti finanziari sono configurabili solo come pagamento delle spese sostenute per appalti esterni e attività interne e con esclusione di ricarichi per utile d'impresa come precisato dalle deliberazioni dell'ANAC e dalla giurisprudenza europea e comunque nel limite delle previsioni del quadro economico dell'opera;
- la vigilanza sulla corretta esecuzione delle opere;
- la rendicontazione dei contributi pubblici eventualmente ottenuti a finanziamento delle opere.

Art.4 – Compiti e responsabilità di HydroGEA

4.1. Nell’ambito della presente convenzione, sono attribuiti a HydroGEA i seguenti compiti e responsabilità:

- la predisposizione del progetto esecutivo delle opere di competenza, provvedendovi con personale interno ovvero, compatibilmente con le risorse finanziarie messe a disposizione da FVG Strade, affidando l’incarico a professionisti esterni, nel rispetto delle disposizioni di legge sull’appalto;
- la nomina del Responsabile Unico di Progetto, del Direttore dei Lavori e del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) e di Esecuzione dell’opera (CSE);
- l’esperimento della gara d’appalto o affidamento diretto per l’esecuzione delle opere di competenza, nel rispetto delle disposizioni di legge sugli appalti pubblici;
- la predisposizione delle eventuali perizie di variante, compatibilmente con le risorse finanziarie messe a disposizione da FVG Strade, la redazione degli statuti di avanzamento dei lavori e il loro pagamento;
- la modifica, d’intesa con FVG Strade, del quadro economico dell’opera, qualora necessario;
- l’approvazione del certificato di ultimazione dei lavori, degli atti di contabilità finale, del certificato di regolare esecuzione e del collaudo, trasmettendo infine tutta la documentazione necessaria a FVG Strade per l’eventuale rendicontazione del contributo.

Art. 5 – Pagamento delle attività interne ed esterne di HydroGEA

5.1. FVG Strade provvederà al pagamento dei costi effettivamente sostenuti da HydroGEA, nei limiti delle risorse messe a disposizione da FVG Strade (pari a € 220.000,00, esclusa IVA), per le attività esterne relative agli affidamenti/appalti commissionati da HydroGEA nell’interesse di FVG Strade e di quelle svolte internamente, su rendicontazione, moltiplicando le ore effettivamente sostenute dal singolo lavoratore per l’attuazione delle attività previste per il costo orario

del lavoratore stesso.

5.2. Le modalità con le quali verranno disposti i pagamenti da parte di FVG Strade a favore di

HydroGEA per tutte le spese sostenute sono i seguenti:

- acconto pari al 70% dell'importo complessivo del Q.E. approvato, da erogarsi a seguito della conclusione della procedura di aggiudicazione dei lavori, mediante presentazione di fattura elettronica al codice univoco UFUJOF;

- saldo su presentazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione dei lavori, mediante presentazione di fattura elettronica al codice univoco UFUJOF;

Art.6 – Termini di inizio e conclusione delle opere

6.1. HydroGEA provvederà all'avvio della fase di progettazione delle opere di competenza alla sottoscrizione della presente convenzione, previa acquisizione di tutta la documentazione progettuale delle opere di competenza di FVG Strade, da completarsi entro 60 giorni.

6.2. HydroGEA concorderà con FVG Strade tempi e modalità per l'inizio ed il termine dei lavori di propria competenza, che dovranno tener conto ed essere coerenti con il cronoprogramma dell'intervento complessivo di competenza di FVG Strade al fine di evitare rallentamenti o fermo cantiere delle opere principali oltre a ridurre al minimo i disagi degli utenti finale del servizio idrico pubblico.

6.3. FVG Strade si riserva la possibilità di revocare l'affidamento in caso di mancato rispetto dei termini concordati, di cui al punto 6.1 e quelli da concordarsi in fase esecutiva, di cui al punto 6.2, addebitando comunque ad HydroGEA ogni eventuale onere, penale (pari al uno per mille per ogni giorno di ritardo calcolato sull'importo convenuto di cui al punto 5.1) e qualsivoglia altra conseguenza sotto il profilo contrattuale e finanziario che dovesse derivare dal mancato rispetto dei termini suindicati che sia addebitabile alla responsabilità di HydroGEA.

Art. 7 – Durata dell'accordo e decadenza

7.1. La durata della presente convenzione viene pattuita per il tempo strettamente necessario per

la progettazione ed esecuzione delle opere di competenza di HydroGEA, con decorrenza a far data dalla stipula della presente convenzione e sino alla conclusione dei lavori ovvero alla trasmissione a FVG Strade del certificato di regolare esecuzione.

7.2. In caso di gravi inadempienze e/o irregolarità nell'esecuzione delle obbligazioni assunte da HydroGEA (ritardo nell'esecuzione dei lavori concordati al punto 6.2) che comportino un fermo cantiere relativo alle opere di competenza di FVG Strade superiore a 30 gg, quest'ultima si riserva la possibilità di addebitare gli eventuali oneri e/o riserve esplicitate dall'esecutore dei lavori principali ad HydroGEA.

7.3. Nel caso si verificasse la situazione di cui al precedente punto 7.2, HydroGEA ha comunque l'onere di portare a compimento le opere già in fase di esecuzione, fatta salva la possibilità, da parte di FVG Strade, di subentrare negli atti e nei procedimenti.

Art.8 – Disposizioni generali

8.1. HydroGEA è tenuta al rispetto di tutte le disposizioni legislative in materia di affidamento di appalti di progettazione, lavori, servizi e forniture e terrà sollevato e indenne FVG Strade da ogni controversia e responsabilità nei confronti di imprese appaltatrici, professionisti e soggetti terzi in relazione alla progettazione ed esecuzione dei lavori di competenza, assumendosi ogni onere che possa derivare da contenziosi, riserve, richieste e pretese di qualsivoglia genere.

8.2. Una volta ultimati i lavori, le opere del Servizio Idrico Integrato rimarranno nella disponibilità di HydroGEA per come previsto nella Convenzione di Gestione vigente stipulata con l'Ente di Governo d'Ambito.

Art. 9 – Controversie

9.1. In caso di controversia, le parti si impegnano ad esperire ogni tentativo di amichevole composizione e, qualora questa non sia raggiunta, qualunque controversia tra FVG Strade e HydroGEA in ordine ai rapporti derivanti dal presente atto che abbiano ad oggetto diritti disponibili la cui tutela non è inderogabilmente attribuita all'Autorità Giudiziaria, sarà deferita al giudizio di

un collegio arbitrale composto da tre arbitri, nominati uno ciascuno dalle Parti e il terzo con funzioni di Presidente d'accordo fra le Parti o, in difetto di accordo, dal Presidente del Tribunale di Trieste. Il collegio così composto opererà ai sensi degli artt. 806 e ss. del c.c., avrà sede in Trieste e giudicherà secondo diritto.

Art. 10 – Informativa per la gestione dei dati

10.1. Ai sensi della normativa vigente in materia di privacy, Regolamento Europeo 2016/679 (GDPR), le Parti del presente contratto si danno reciproco atto che i dati personali relativi a ciascun contraente (per es. dati anagrafici dei legali rappresentanti della società e dati relativi alla società stessa nel caso di società o ditte unipersonali) verranno trattati in ragione del rapporto contrattuale corrente tra le parti e inseriti ed elaborati nelle rispettive banche dati al fine esclusivo di gestire i rapporti contrattuali scaturenti dalla presente convenzione.

10.2. Le Parti si danno altresì reciproco atto che i dati saranno trattati solo per il tempo necessario alla finalità indicata, nel rispetto del principio di minimizzazione ex art. 5.1.c) GDPR, ed eventualmente conservati per un periodo successivo per rispondere ad esigenze di natura amministrativa e contabile/fiscale nonché per i tempi necessari a far valere eventuali diritti in giudizio.

10.3. Le Parti del presente atto riconoscono reciprocamente il diritto di accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, nonché il diritto alla portabilità dei dati stessi, nelle ipotesi in cui il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati, e di opposizione, secondo quanto previsto agli artt. 15-22 della suddetta normativa.

10.4. Titolari del trattamento dei dati ai fini del presente atto sono HydroGEA S.p.A. e FVG Strade, così come costituite in testa al presente atto; il Responsabile per la Protezione dei Dati Personalni per FVGS è la dott.ssa Francesca Gurtner, contattabile all'indirizzo mail dpo@fvgs.it.

Art. 11 – Norme finali e transitorie

11.1. Il presente atto, redatto per scrittura privata, verrà sottoposto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 del D.P.R. 131/1986.

11.2. Per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione, le parti fanno espresso

riferimento alla normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia.

11.3. Le Parti si impegnano a provvedere all'aggiornamento e/o all'integrazione del testo della pre-

sente convenzione, in caso di sopravvenienze normative, europee, nazionali e regionali che
siano in contrasto con le disposizioni dell'accordo e non risultino direttamente applicabili ai rap-
porti tra le parti.

Il presente atto, redatto su supporto informatico, viene sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 20
del D.Lgs. 82/2005 e dell'art. 15 della L 241/90.

Luogo e data della firma digitale

Per FVG Strade

Presidente pro-tempore del Consiglio di Amministrazione

sig. Simone BORTOLOTTI

Per HydroGEA SPA

Il Direttore Generale

dott. Renato VILLALTA